

TRIBUNALE DI MATERA

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dot.ssa Rossella DI TODARO, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa per controversia di lavoro promossa da:

CASTELMEZZANO Paolo Francesco,

rappr. e dif. dall'avv. E. DI NAPOLI

-Ricorrente-

contro

TORO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappr. e difesa dagli avv. S. PARDO e C. RUSSO

- Convenuta -

OGGETTO: "RICALCOLO PROVVISORIE"

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22/10/03 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che aveva prestato la propria attività lavorativa nel periodo dal 1.4.99 al 7.12.00 come agente per la zona di Matera; che in base al contratto individuale stipulato la provvigione dovesse essere calcolata in misura percentuale ai premi incassati; che l'Accordo nazionale Imprese - Agenti di Assicurazione stipulato nel 1981, che appunto regolava il rapporto agenziale, prevedeva all'art. 3 che "... con il termine "premi" si intendono i premi al netto di imposte e tasse"; che la preponente aveva sempre proceduto al computo delle provvigioni al netto non solo di tasse ed imposte, ma altresì delle quote relative ai contributi obbligatori da versarsi al Servizio Sanitario Nazionale, nonché al Fondo di garanzia per le vittime della strada; che tale metodo di calcolo era illegittimo, in quanto peggiorativo rispetto alla previsione dell'Accordo Nazionale; che pertanto egli aveva diritto a percepire gli importi rivendicati sulla base dei titoli esposti; tanto premesso chiedeva al Giudice del lavoro di Matera la condanna della convenuta al pagamento nei suoi confronti della somma di €12.662,03.

La società convenuta, costituendosi, si opponeva a tutte le avverse deduzioni, assumendo la non debenza della somma domandata attesa la natura di tributo dei contributi al SSN e al FGVS.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata discussa e il Giudice l'ha decisa, come da separato dispositivo.

Motivi della decisione.

La domanda proposta è infondata e conseguentemente deve essere rigettata. E' pacifico e non contestato, che la provvigione - qui richiesta relativamente al periodo dal 1.4.99 al 7.12.00 - sia calcolata sull'importo del premio assicurativo, detratto il contributo SSN e il contributo FGSV (Fondo Garanzia Vittime Della Strada).

Sostiene il ricorrente che tale calcolo sia errato in quanto l'Accordo Nazionale Inprese Agenti di Assicurazione del 1981, rinnovato negli stessi termini nel 1994, stabiliva all'art. 3 che "con il termine premi si intendono i premi al netto di imposte e tasse" e che i contributi SSN e FGSV non rientrano nel novero né delle imposte né delle tasse. Pertanto detti contributi debbono ritenersi parte del premio e debbono costituire base su cui calcolare la percentuale provvigionale. In particolare muovendo dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 200/88 la quale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma istitutiva del contributo SSN, aveva affermato che non si trattava di una disposizione introduttiva di nuove imposte ma bensì della predeterminazione di uno dei costi tecnici dei sinistri, oggetto dell'assicurazione, il ricorrente sostiene che i contributi SSN e FGSV costituiscano costi di esercizio propri dell'attività d'impresa dell'assicuratore che l'assicurato erogando il premio va a compensare.

Ritiene per contro questo Giudice, che la questione è da inquadrarsi non solo esaminando se detti contributi siano imposte o tasse o contributi ad esse assimilabili, ma anche se essi rientrino nel premio in base al quale conteggiare le provvigioni. Procedendo dal contributo SSN (art. 8 L. 426/82, 11 bis L. 990/69, L. 38/90) bisogna ricordare, innanzi tutto, che questo ha sostituito le c.d. "azioni di rivalsa spettanti alle regioni ed agli enti che erogano prestazioni che fanno carico al SSN nei confronti dell'Assicuratore, del responsabile del sinistro e dell'impresa designata per la liquidazione dell'indennizzo a carico del FGSV (art. 30 L. 990/69) per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli. Ora, mentre può fondatamente affermarsi che le somme versate dall'assicuratore a seguito della rivalsa, soggette anch'esse al limite del massimale di polizza, avevano natura di indennità assicurativa, ed erano perciò idonee ad incidere sulla valutazione del rischio e sulla determinazione statistica propria del premio assicurativo, con l'introduzione, in luogo della rivalsa, del contributo SSN è venuto meno il rapporto tra le somme erogate a questo titolo dall'assicuratore, il sinistro e l'indennizzo; diversamente dall'indennizzo assicurativo, infatti, il versamento del contributo SSN non è una prestazione incerta nell'an e nel quando, ma è dovuto senz'altro in forza di legge, a prescindere dal diritto o meno del danneggiato

98 12

di essere indennizzato dall'assicuratore. Con l'introduzione del contributo SSN la legge ha, in altri termini, imposto agli assicuratori una specifica prestazione patrimoniale finalizzata al finanziamento del SSN nella quale, come già detto, non è più dato ravvisare alcun collegamento diretto con il sinistro e l'indennizzo dovuti. In questo contesto, venuto meno il rapporto tra contributo, sinistro e indennizzo, può fondatamente ritenersi che l'inclusione del contributo nel premio di polizza, espressamente disposta dalla L. n. 338/90, trovasse l'unica giustificazione di consentire agli assicuratori di recuperare il relativo esborso dagli assicurati, trasformandosi così, per i primi, in una mera partita di giro. Quanto precede risulta definitivamente confermato dall'art. 126 L. 175/95 che, disponendo che il contributo SSN deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze, rende finalmente chiaro che il contributo non fa in alcun modo parte del premio assicurativo e, dunque, non può essere computato nella base provvigionale dell'agente.

Nessun dubbio ha ragione di sussistere sul punto, a seguito del recente intervento delle Sezioni Unite, le quali, pronunciandosi in ordine alla questione di giurisdizione sollevata in ordine all'opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi afferenti il SSN, hanno affermato che "In applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie; compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrapposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio - è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni. La S.C., nell'affermare tale principio, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, trattandosi di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo, sussistendo tale imposizione anche se l'interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l'assistenza sanitaria, non vi ricorre; ne consegue l'infondatezza della questione di costituzionalità, con riguardo agli artt. 25 e 102 Cost., non avendo la S.C. ritenuto superato il limite di non snaturare le materie attribuite alle commissioni tributarie, secondo il monito della Corte costituzionale nell'ordinanza n. 144 del 1998, tenuto conto della natura tributaria del contributo in questione".

La natura di tributo del contributo versato al SSN impone di escluderlo, ai sensi dell'art. 3 ANA, dal computo del premio assicurativo su cui calcolare la percentuale di provvigione spettantegli.

Sez. U, Ordinanza n. 123 del 09/01/2007



Quanto, poi, al contributo FVST - che, diversamente dal contributo SSN, risulta a tutt'oggi ancora formalmente incluso nel c.d. premio puro (art. 21 L. 973/70) - va ricordato, innanzi tutto, che esso serve a finanziare il Fondo di garanzia (art. 19 L. 990), il quale svolge una funzione sussidiaria rispetto a quella dell'assicurazione r.c.a., in quanto garantisce danni non altrimenti "coperti". Il contributo, che si connota per le sue finalità solidaristiche di ordine sociale (cfr. C. Cost. 87/560), rappresenta anch'esso - così come il contributo SSN - una prestazione patrimoniale "imposta" (art. 31 L. n. 990), la cui entità è determinata annualmente dal Ministero dell'industria in una percentuale sui premi incassati dall'assicuratore fissata tenuto conto dei risultati della gestione sinistri di cui all'art. 9 L. 990. Diversamente da quanto accade per il vero e proprio premio assicurativo puro, e così come accade per il contributo SSN, il contributo di cui è causa non è, dunque, in alcun modo connesso con il rischio e con la probabilità della sua verifica: tanto più che la determinazione della sua misura è parametrata ai risultati di gestione e non proporzionata all'entità dei danni risarciti e, quindi, all'entità dei rischi che il fondo ha sostenuto. Non sembra dubbio, dunque, atteso il destinatario ultimo del contributo e le modalità di sua determinazione che ad esso non possa ragionevolmente attribuirsi natura di "premio assicurativo". Tale conclusione sembra trovare ulteriore conferma sia nella circostanza che il d.m. 23.1.1984 espressamente dispose che la misura dei caricamenti - che, secondo l'art. 22 c.p.c. n. 973/70, vanno aggiunti ai "premi puri" - venisse determinata in una percentuale del premio tariffa al netto del contributo FGVS, così come del contributo SSN, sia dalla circostanza che sin dalla sua istituzione detto contributo, così come il contributo SSN, sono sempre stati incontestabilmente esclusi dalla base imponibile dell'imposta sulle assicurazioni, che, a norma dell'art. 4 della L. n. 1216/61, va applicata sul premio << valutato nella sua integrità con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta solo per le somme che dal contraente medesimo vengono rimesse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni ed imposta generale sull'entrata>>. ...[appare] alla fin fine giustificato, secondo i principi, che nella base del computo delle provvigioni dovute all'agente non vengono incluse somme - i contributi SSN e FGVS, appunto - che essendo incamerate dall'assicuratore per poi versarle a soggetti terzi non rappresentano per lui un introito, ma una mera partita di giro. ... (Cfr. Corte d'Appello di Venezia 26.10.04 n. 572; nello stesso senso Corte d'Appello di Roma 30 dicembre 2004 n. 8035; 22 settembre 2004 n. 4851).

Deve pertanto essere rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna di TORO Assicurazioni a corrispondere al ricorrente a titolo di provvigioni relative al contributo SSN e FGVS l'importo di € 12.662,03.



Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1. rigetta il ricorso;
- 2. spese compensate.

Matera, 30.10.2008

IL TRIBUNALE GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Rossella DI TODARO

Rossella Di Todaro



IL CANCELLIERE CI

[Signature]

Depositata in Cancelleria
 Esig. 25 NOV. 2008
 Il Cancelliere
 IL CANCELLIERE CI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

«Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque aspetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti».
 La presente copia viene rilasciata per la prima volta, in forma esecutiva, a favore di TORO ASSICURAZIONI S.p.A.

Matera, 14 GEN 2009



IL COLL. DIC. C. C.
 IL CANCELLIERE CI
 (Teresa Montiselli)

[Signature]

UFFICIO UNICO TRIBUNALE DI MATERA

A richiesta come in atti lo sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto all'ufficio unico presso il Tribunale di Matera ho notificato il presente atto a: AVV. ENRICHETTA DI NARU' QUARE RAPPRESENTANTE DIFENSORE E DOMICILIATARIA DI CASTELCERRE P. SCO PADO

Residente in: MATERA VIA PROTOSPATA N. 64

mediante consegna di copia a mani proprie dell'avvocato

MATERA 20 GEN. 2009

Dott. Filippo Spada
Ufficiale Giudiziario

A G2 ATR

TRIBUNALE DI MATERA
UFFICIO U.N.E.P.
N. _____ Con.

SPECIFICA ATTENDENTE

III. STABIL. C. 1000

II. STABIL. G. 1000

II. STABIL. G. 1000

II. STABIL. G. 1000

II. STABIL. G. 1000

II. STABIL. G. 1000

II. STABIL. G. 1000

II. STABIL. G. 1000

II. STABIL. G. 1000

II. STABIL. G. 1000

II. STABIL. G. 1000

... sottoscritto come in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio unico presso il Tribunale di Matera ho notificato copia dell'atto con avv. ENRICHETTA DI NARU' QUARE RAPPRESENTANTE DIFENSORE E DOMICILIATARIA DI CASTELCERRE P. SCO PADO u. 16/1/09. Trascritto

Residente in TRICARICO VIA COLSA N. 35

a mani dico meglio

Non avendo trovato il destinatario in persona si famiglia o addetto alla casa, né parenti o vicino di casa che volesse ricevere copia, ho depositato la stessa nella casa comunale per la notificazione deve eseguirsi: in busta chiusa sigillata e con N° cronologica. Ho atteso il giorno alla porta dell'abitazione del destinatario in busta chiusa, al quale ho inoltre spedito avviso con raccomandata o n. 1000 o n. 1000. Art. 140 C.P.C. - 157 C.P.A. G. 1000/2009

TRICARICO (M) 22/01/2009

Dott. Filippo Spada
Ufficiale Giudiziario

Ho effettuato avviso alla cancelleria il data 23/01/2009

Dott. Filippo Spada
Ufficiale giudiziario